

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 32-7221

L.R. 12 agosto 2013, n. 17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", art. 23 di modifica dell'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo". Programma regionale di attuazione in regime "de minimis" in riferimento alle Misure del PSR 2007-2013 del Piemonte. Spesa euro 3.000.000,00 sulla UPB DB11152 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo" che all'art. 10 autorizza la Giunta Regionale ad erogare alle Province, sulla base dei rispettivi fabbisogni, un finanziamento per contributi in conto capitale a favore dei soggetti interessati dalle Misure A e P del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte e visto che la stessa Legge regionale all'art. 11 prevede che la Regione attui un programma di aiuti in regime "de minimis" alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole conformi alle disposizioni della misura 311 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte;

visto che ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 è stato adottato un Programma regionale di attuazione con DGR n. 76-10179 del 24.11.2008 e visto che ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 è stato adottato un Programma regionale di attuazione con DGR n. 77-10180 del 24.11.2008;

visto che l'art. 23 della Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013" modifica l'art. 10 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", estendendone l'applicazione anche alle Misure 121 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte;

visto che l'art. 23 della Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013" modifica altresì l'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", estendendone l'applicazione anche alle altre Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte e prevedendo che anche per altre Misure del citato PSR 2007-2013 la Giunta Regionale possa attuare programmi di aiuti in regime "de minimis" a favore delle aziende agricole;

visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) ed il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte adottato (in applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007, approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009) e modificato da ultimo con D.G.R. n. 18-6393 del 23.09.2013 recependo la comunicazione Ares (2013) 2866363 della Commissione Europea;

considerato che il sopraccitato PSR 2007-2013 del Piemonte comprende, tra le altre, la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” la quale prevede la concessione di contributi per agevolare l’ammodernamento delle aziende agricole;

visto che nella fase di elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte era stato indicato per la Misura 121, oltre allo stanziamento di fondi comunitari di circa 100 milioni di Euro poi lievitato a 140 milioni di Euro con successive modifiche apportate alla tabella finanziaria del PSR 2007-2014 ed approvate con le sopra citate decisioni della Commissione Europea anche uno stanziamento di fondi regionali “(Aiuti di stato regionali aggiuntivi”, secondo la terminologia del PSR) pari a 70 milioni di euro, e che tale importo (concordato, nelle riunioni di partenariato, con le rappresentanze del mondo agricolo fin dal momento della redazione del PSR) era stato comunicato al mondo agricolo piemontese, determinando una forte aspettativa per tale stanziamento, mentre poi, per sopravvenute difficoltà finanziarie del Bilancio regionale, l’importo degli aiuti di stato regionali aggiuntivi stanziati sinora, è pari a soli €. 46.000.000,00;

visto che detto stanziamento di Aiuti di stato regionali aggiuntivi, pari a 70 milioni di euro, è stato autorizzato dalla Unione Europea con la approvazione della Tabella finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale stesso e modificato da ultimo con D.G.R. n. 18-6393 del 23.09.2013, recependo la comunicazione Ares (2013) 2866363 della Commissione Europea, per cui la Regione potrebbe venire penalizzata sui prossimi riparti di fondi europei, se si dimostrasse inaffidabile non adempiendo al previsto stanziamento di fondi regionali;

visto che anche considerando lo stanziamento di fondi previsto dal presente provvedimento lo stanziamento totale di Aiuti di stato regionali aggiuntivi per l’attuazione della Misura 121 rimane comunque inferiore all’importo indicato nella Tabella finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale;

visto che il periodo di programmazione 2007-2013 (concluso in data 31.12.2013) è in fase di chiusura, attraverso un periodo di transizione verso il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 disciplinato dai nuovi Regolamenti CE n. 1310/2013 (Regolamento di transizione) e n. 1305/2013 (nuovo Regolamento per lo Sviluppo rurale), per cui è urgente completare con il presente provvedimento l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

considerato che obiettivo della Misura 121 del PSR è l’ammodernamento delle aziende agricole, e considerando che è interesse della collettività piemontese che l’ammodernamento riguardi il maggior numero possibile di aziende, al fine di assicurare la competitività del sistema agricolo piemontese nel confronto dei competitori interni ed internazionali;

viste le “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure 112, 121 e 311” approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i il cui testo coordinato è stato approvato con DGR n. 13-5561 del 25.03.2013;

visto che con la sopraccitata DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 sono stati inoltre approvati i criteri di selezione e le disposizioni relative al bando 2008 della Misura 121;

visto che la Determinazione dirigenziale n. 960 DA 1100 di attuazione della DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 prevedeva la presentazione delle domande entro il 24.11.2008;

vista la prima graduatoria regionale delle domande presentate, formata sulla base dei punteggi autoattribuiti, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1164 del 31.12.2008 DA 1100;

visto che il piano di finanziamento del bando 2008 della Misura 121 approvato con DGR n. 107-10549 del 29.12.2008 e s.m.i, in base alle risorse disponibili (pari a euro 130.000.000,00), cofinanziate in parte dalla Unione Europea, in parte dallo Stato ed in parte dalla Regione, ha un importo che non consente il finanziamento di tutte le domande idonee;

considerato che in base alle disposizioni delle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311" (approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i il cui testo coordinato è stato approvato con DGR n. 13-5561 del 25.03.2013) la graduatoria delle domande relative al bando 2008 della Misura 121, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1164 del 31.12.2008 DA 1100, prevede come scadenza il 30.06.2012;

considerato che i criteri di selezione e le disposizioni relative al bando 2008 della Misura 121, definiti e approvati con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008, assegnavano priorità, nel rispetto di orientamenti comunitari, a investimenti effettuati da aziende agricole neo costituite da giovani e ad aziende agricole ricadenti in zone marginali, per cui 1.367 domande tecnicamente valide presentate da aziende agricole vitali, consolidate e significative per l'agricoltura piemontese sono rimase escluse dalla fase utile della graduatoria pur essendo idonee;

vista la normativa "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che consente la corresponsione di aiuti di importanza minore nel settore della produzione dei prodotti agricoli e ritenuto opportuno avviare un nuovo bando in regime "de minimis" a favore delle aziende agricole piemontesi destinandovi risorse finanziarie quantificate in euro 3.000.000,00 che trovano copertura nell'UPB DB11152 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014;

visto che secondo l'art. 11 della legge regionale n. 17 del 25.06.2008 l'attuazione del programma regionale deve avvenire tenendo conto delle funzioni attribuite con l.r. n. 17/1999 (riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

visto che ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", art. 2, è trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi relativi "al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale";

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all' O.P.R.;

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è

riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

vista l'apposita convenzione n. rep. 16271 del 6.07.2011 (il cui schema è stato approvato da Determinazione dirigenziale n. 509 del 31.05.2011), con la quale sono stati definiti i termini per l'affidamento dell'incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti di cui al Programma regionale adottato (con DGR n. 77-10180 del 24.11.2008) in attuazione del disposto della L.R. 25.06.2008 n. 17 art. 11;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271;

stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 810 DB 1100 del 20 settembre 2013 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata, tra cui è ricompreso il procedimento oggetto della presente Deliberazione;

ritenendo che il presente provvedimento si debba considerare a completamento della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte (ai sensi del Reg. CE 1698/2005), per cui la comunità agricola piemontese trarrebbe nocimento dalla mancata attuazione del programma regionale medesimo;

ritenuto altresì opportuno approvare i seguenti criteri per il bando:

- Possono partecipare al Programma regionale in regime "de minimis", presentando una apposita domanda di aiuto, esclusivamente le aziende agricole che avevano presentato domanda sul bando 2008 della Misura 121 del PSR e che su tale bando non sono state finanziate per carenza di risorse pur essendo idonee.

Nell'ambito della categoria di domande sopra indicata, possono essere presi in considerazione ai sensi del Programma regionale in regime "de minimis" esclusivamente investimenti per i quali erano stati richiesti gli aiuti della Misura 121 con la domanda presentata sul bando 2008; tali investimenti devono essere stati effettivamente realizzati entro il 31.12.2012 ed entro tale data devono essere stati effettivamente fatturati e pagati dalla azienda agricola con una forma di pagamento che consenta la tracciabilità del pagamento stesso (bonifico bancario, RIBA oppure assegno non trasferibile, con esclusione del pagamento in contanti). E' escluso il pagamento di opere realizzate direttamente dal richiedente (cosiddetti "lavori in economia", come definiti dalla Misura 121) ed in ogni caso di spese non fatturate e non pagate nei modi e nei tempi prima indicati.

- L'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle domande pervenute ai sensi del Programma regionale in regime "de minimis" sarà effettuata da parte delle Province. Le Province provvederanno a valutare l'ammissibilità delle domande ed a revisionare i punteggi di priorità relativi alle domande stesse utilizzando i criteri adottati per la gestione del bando 2008 della Misura 121, tenendo conto degli investimenti realmente effettuati. Le Province provvederanno a liquidare le domande in ordine di punteggio di priorità ed in subordine, a parità di punteggio di priorità, in ordine di età del richiedente (da più giovane al più anziano) come previsto dalle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311" (approvate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i il cui testo coordinato è stato approvato con DGR n. 13-5561 del 25.03.2013). I pagamenti saranno effettuati da parte dell'organismo pagatore regionale ARPEA.

- Per ragioni di semplificazione e rapidità operativa, l'istruttoria e la definizione delle domande di cui al presente Programma potranno essere svolte dalle Province esclusivamente attraverso accertamenti amministrativi documentali, sulla base della documentazione agli atti (domanda presentata nel 2008 ai sensi della Misura 121 del PSR e relativi allegati) e di quella presentata dal richiedente con la domanda di partecipazione al presente Programma (fatture e pezze giustificative dei pagamenti effettuati, che dovranno essere coerenti con le richieste contenute nella domanda presentata nel 2008 ai sensi della Misura 121 del PSR).

- L'importo massimo dell'aiuto che potrà essere ammesso, liquidato ed erogato per ciascun beneficiario, dovrà rispettare entrambi i seguenti limiti:

* non potrà essere superiore all'importo del contributo calcolato applicando le percentuali previste dalla Misura 121 del PSR all'importo delle spese rendicontate dal richiedente con la domanda di partecipazione al presente programma (spese fatturate ed effettivamente pagate entro il 31.12.2012 con bonifico bancario, RIBA o assegno non trasferibile) riferite ad investimenti già richiesti con la domanda presentata ai sensi del bando 2008 della Misura 121 effettivamente realizzati ed ammissibili in base alla misura 121 medesima;

* non potrà essere superiore all'importo erogabile a ciascun beneficiario in base alla normativa "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli (reg. UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

L'aiuto così determinato potrà essere liquidato ed erogato in una o più soluzioni.

Vista la Legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la Legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

ritenuto di autorizzare la Direzione Regionale DB1100 "Agricoltura" a provvedere con propri atti, ad approvare il bando per la presentazione delle domande, a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie del Programma regionale in questione ed a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali necessarie per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione del programma stesso;

consultate in data 16.12.2013 per via telematica le Province e le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali, componenti del Comitato ex art.8 della l.r. 17/99;

sentita in data 9.01.2014 la Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, che ha espresso parere favorevole a maggioranza;

visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 17/1999;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

1) Di adottare un Programma regionale di concessione alle aziende agricole di aiuti per la realizzazione di interventi di ammodernamento aziendale conformi alla Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, da realizzarsi nel rispetto del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei criteri indicati in premessa.

2) Le risorse finanziarie destinate al presente Programma regionale sono quantificate in euro 3.000.000,00 che trovano copertura finanziaria nell’UPB DB11152 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014.

3) La Direzione Regionale DB1100 “Agricoltura” è autorizzata a provvedere con propri atti, ad approvare il bando per la presentazione delle domande, a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, del presente programma regionale ed a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali necessarie per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione del programma stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Internet istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013.

(omissis)